

Uffici della Pubblica Amministrazione

Qualificazione ai fini della Normativa Antiriciclaggio

La legge n. 197/91 contiene il riferimento agli "uffici della pubblica amministrazione" sia all'art. 2 - che prevede l'obbligo di identificazione e registrazione di chiunque compia "operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni" presso una serie di soggetti indicati da tale norma- sia all'art. 4 - in materia di "intermediari abilitati", soggetti che, nei limiti delle proprie attività istituzionali possono effettuare il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore alla predetta cifra.

In assenza di una definizione normativa di "uffici della pubblica amministrazione", sia nella legge in questione che nelle disposizioni attuative, sembra opportuno risolvere caso per caso il problema della determinazione della portata di tale nozione, con un riferimento alla ratio complessiva della legge antiriciclaggio 1 .

Laddove, infatti, la nozione in questione la si considerasse in generale ed avulsa dal contesto delle disposizioni in esame, avrebbe, di per sé, una valenza vastissima, attesa l'ampia portata del concetto di "pubblica amministrazione".

Si conviene nel ritenere che le disposizioni antiriciclaggio sopra richiamate non devono intendersi riferite all'universo delle amministrazioni pubbliche - cui la nozione uffici della pubblica amministrazione, se astrattamente considerata in senso meramente terminologico, farebbe riferimento- ma a quelle amministrazioni "presso" le quali - per la natura delle attività esercitate - si possano "compiere operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo" (art. 2, legge n. 197/1991). E' da intendersi, inoltre, che a tali uffici il legislatore abbia fatto riferimento nel considerare la nozione di "intermediari abilitati" di cui all'art. 4 della legge.

Ciò premesso, ai fini della determinazione della categoria in questione appare pertanto più opportuno analizzare di volta in volta se, sulla base dell'attività svolta, un ufficio della pubblica amministrazione possa o meno intendersi assoggettato alla normativa antiriciclaggio: lo sarà come si è detto, allorché presso lo stesso possano compiersi operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo.

Questo principio risulta di fondamentale importanza sia per il riconoscimento dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sia per la corretta applicazione delle eccezioni agli obblighi di identificazione e registrazione per le operazioni ed i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati di cui all'art. 2, co.5 del decreto 19 dicembre 1991.

1 Ad ulteriore chiarimento circa la portata della nozione di "uffici della Pubblica Amministrazione", contenuta negli artt.2 e 4 della Legge n.197/1991, si precisa che, su tale portata sono in corso approfondimenti in vista delle modifiche da introdurre in sede di attuazione della Direttiva comunitaria 2001/97/CE. Nelle more di tale attuazione, restano valide le prassi operative finora adottate dagli intermediari in applicazione di un'interpretazione estensiva del punto 2.5 del Decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 1991. Casi specifici potranno essere sottoposti all'attenzione dell'Ufficio Italiano dei Cambi.